

(N. 1073)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO e BASTIANINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1984

Riconoscimento dell'Accademia di costume e di moda con sede
in Roma, come Accademia di belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce il testo e le motivazioni dell'analogo disegno di legge n. 1548 presentato alla Camera dei deputati nell'VIII legislatura dal Governo (Ministro della pubblica istruzione Valitutti). L'Accademia di costume e di moda rappresenta un centro culturale di vastissima attrazione ed affluenza, non soltanto di studiosi e stranieri, ma anche di una notevole massa di mezzi che concorrono allo sviluppo culturale ed economico del Paese.

Con il richiamare sul costume italiano — inteso nei suoi vari aspetti di moda, abbigliamento, spettacolo, grafica — l'interesse internazionale, l'Istituto sin dal suo sorgere, nel 1964, operando al servizio della moda, ha fornito un notevole supporto espansivo all'artigianato, all'industria tessile e delle confezioni, alle esportazioni, al turismo ed allo spettacolo, all'occupazione specializzata di nostri connazionali anche all'estero.

Invero, il problema della moda italiana e del suo affermarsi ha le sue radici in quel-

lo della formazione di lavoratori artisti — tecnici altamente specializzati in materia di creazione di moda, abbigliamento, costumi per lo spettacolo e grafica per spettacolo e moda — e pertanto può risolversi soltanto con un alto livello di specializzazione, su presupposti di carattere culturale ed artistico i quali esigono una specialistica strutturazione dell'insegnamento cui non possono sopperire gli istituti di istruzione di carattere generale.

Per tali esigenze nel 1964 sorgeva in Roma l'Accademia di costume e di moda, impostasi rapidamente e durevolmente all'attenzione internazionale, determinando il più vasto interesse della stampa ed un continuo afflusso di operatori economici, di tecnici del settore e di docenti che da anni onorano l'Istituto, sentendosi a loro volta qualificati ed illustrati dall'opera prestata presso l'Accademia.

Era nei voti dei fondatori concorrere efficacemente alla formazione specialistica dei lavoratori del settore: è oggi nella realtà

un determinante contributo al sostegno e al rilancio del settore della moda, con tutti i conseguenti benefici effetti sulle esportazioni, sull'artigianato e sulle industrie del settore che nella qualità e nella specializzazione hanno trovato il rimedio preventivo alla crisi, continuando in un incessante sviluppo.

In particolare nel settore dell'artigianato tessile, il rilancio e la valorizzazione degli originali, esclusivi prodotti regionali italiani, sempre perseguito dall'Accademia, ha contribuito alla salvezza di queste attività tradizionali conservandone ed esaltandone i valori culturali e contribuendo alla soluzione del problema occupazionale.

L'Accademia continuamente organizza — su richiesta di organismi culturali e commerciali esteri — seminari di altissima specializzazione per gruppi di artisti e studiosi stranieri; ciò, oltre a determinare un costante flusso turistico verso l'Italia, contribuisce a riaffermare il prestigio del nostro Paese in un settore che, se non trascurato, non subirà mai crisi.

Inoltre va ricordato che gli artisti, i costumisti, i disegnatori di tessuti, i grafici specializzati dall'Accademia di Roma sono richiesti, prima ancora di terminare i loro studi, in tutto il mondo del lavoro: già oggi essi operano in Francia, USA, Gran Bretagna, Canada, Brasile, Venezuela, Messico, Indonesia, Jugoslavia, eccetera; e questi tecnici-artisti, per la loro origine e per

la loro formazione culturale, serbano stretti legami con il nostro Paese e con l'Istituto che li ha formati, diffondendo l'impiego dei prodotti del settore propri del nostro Paese, con ulteriori benefici effetti sull'industria e sull'artigianato.

Il tipo particolarissimo degli studi — consistente in una costante osmosi di teoria, tecnica, professionalità, svolti in costante, fattiva collaborazione con il mondo della produzione — e la rilevanza del museo del costume e della moda, in corso di realizzazione, fanno dell'Accademia una istituzione unica al mondo, con le sole eccezioni — e ciò non è senza significato — di Parigi, l'altra capitale mondiale della moda, e di New York, capitale delle attività economiche, ove già da anni si è avvertita la necessità di potenziare le analoghe strutture, proprio in considerazione degli innegabili, delineati benefici effetti.

L'Italia, che alla Francia da anni contende la *leadership* della moda, non può ulteriormente procrastinare il potenziamento di questa sua validissima istituzione.

Tali motivi hanno indotto a predisporre l'accluso disegno di legge, con il quale l'Accademia di costume e di moda — eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1970, n. 620, (*Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1970, n. 213) — viene equiparata alla Accademia di belle arti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Accademia di costume e di moda con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1970, n. 620, è equiparata all'Accademia di belle arti ed ha lo scopo di preparare tecnici e specialisti ad alto livello nel campo della moda e del costume, al fine di conseguire una sempre maggiore affermazione dello stile italiano nel mondo.

La predetta Accademia organizza a tal fine corsi ed attività nel campo della cultura, della storia e della evoluzione del costume e della moda nel nostro Paese e nel mondo.

Art. 2.

L'Accademia ha sede in Roma; i suoi organi sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il consiglio dei docenti;
- c) il direttore;
- d) il collegio sindacale.

Art. 3.

L'Accademia di costume e di moda è retta da uno statuto che determina i corsi e gli insegnamenti, le relative durate, la composizione degli organi collegiali di cui all'articolo precedente, le tabelle organiche del personale insegnante e non insegnante, nonché ogni altra norma relativa all'ordinamento didattico, amministrativo e disciplinare.

Lo statuto, da emanarsi entro tre mesi, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Lo statuto dell'Accademia di costume e di moda deve adeguarsi, in quanto compatibili, alle norme previste dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'ordinamento dell'istruzione artistica.

Art. 4.

Il contributo ordinario dello Stato per il funzionamento dell'Accademia è fissato in 50 milioni di lire annue da stanziare nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dall'anno finanziario 1985.

Al relativo onere di lire 50 milioni nell'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.